

Cassa integrazione. Errori materiali senza decadenze.

di Barbara Broi *

Per il Giudice del lavoro di Genova, gli errori materiali del contribuente non inficiano i rapporti sottostanti, come sempre ritiene l'INPS.

Tribunale di Genova, sezione lavoro, sentenza 30.09.2026, n. 1154

Il fatto che, per mero errore materiale, nella richiesta di autorizzazione il datore di lavoro aveva “flaggato” il pagamento “diretto” (da parte dell'INPS), anziché con anticipazione datoriale e successivo conguaglio, non può giustificare le richieste dell'Istituto, ove si tenga conto che le modalità di erogazione adottate sono state eseguite in modo conforme all'accordo sindacale, cui l'anticipazione e la successiva richiesta di conguaglio hanno dato corretto adempimento, impedendo altresì il prodursi della decadenza. Tanto più che nel caso non si è determinato alcun tipo di pregiudizio in capo all'Istituto e che non si tratta neppure, qui, di questioni afferenti alla sussistenza del diritto alla prestazione integrativa, ma solo alle modalità di erogazione (e di “recupero”).

Tale ultimo argomento rileva in quanto i giudizi in materia di previdenza e di assistenza sociale, quale il presente, hanno ad oggetto, non tanto la “regolarità” degli atti della procedura amministrativa, quanto piuttosto la verifica della spettanza di diritti che derivano dalla legge, al verificarsi delle condizioni previste e pertanto, nella specie, il diritto dei lavoratori alla prestazione e il diritto del datore di lavoro che l'abbia anticipata, nella esatta misura, a conguagliarla con i contributi da versare.

Il Giudice del lavoro di Genova risolve a favore del datore di lavoro il caso di una società a cui l'INPS aveva richiesto il versamento dell'intera contribuzione in relazione a periodi nei quali i dipendenti della medesima avevano goduto di cassa integrazione.

L'intervento della cassa integrazione, ai sensi del D.Lgs n. 148/2015, era in